



Studio Notarile

dott. Adolfo de Rienzi

dott. Mercurio Paolo Dragonetti

Notai in Roma

E.I.D.O.S. - Istituto Europeo di Documentazione
e Studi Sociali

Piazza Buenos Aires, 5 ♦ 00198 Roma

Tel. 06.8419473 ♦ 06.8413523 ♦ 06.8845920 ♦ Fax 06.85833185

dott. Mercurio Paolo Dragonetti
Notaio

Roma - Piazza Buenos Aires n. 5
Tel. 06.84.19.473 - 06.84.13.521

REPERTORIO N. 2.511

Tel. 06.84.19.473 - 06.84.13.521 RACCOLTA N. 1.771

Parte

ATTO COSTITUTIVO

della "E.I.D.O.S. - Istituto Europeo di Documentazione e
Studi Sociali".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno diciotto del mese di aprile

in Roma, nel mio studio notarile in Piazza Buenos Aires n.5.

li 18 aprile 2005

Avanti a me dottor Mercurio Paolo Dragonetti Notaio in Roma,

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni

per avervi le parti rinunciato, d'accordo tra loro e con il

mio consenso;

sono comparsi:

- PATRIZI Giovanni, nato a Terni il 6 aprile 1947 e residente

a Roma, via Bacchiglione n. 3, avvocato, codice fiscale: PTR

GNN 47D06 L117G;

- ARRIGO Giovanni, nato a Siracusa il 7 agosto 1947 e

residente a Roma, via Bacchiglione n. 3, avvocato, codice

fiscale: RRG GNN 47M07 I754N;

- VERDE Luigi, nato a Roma il 2 agosto 1947 e residente a

Roma, via Nazario Sauro n. 16, impiegato, codice fiscale: VRD

LGU 47M02 H501J;

- FALASCA Giampiero, nato a Roma il 25 maggio 1973 e

residente a Roma, via Giovanni Miani n. 11, avvocato, codice

Registrato

Uff. Entrate

di Roma 5

il 05 MAG 2005

n.

serie

euro

fiscale: FLS GPR 73E25 H501W;

- MARGINI Anna, nata a Roma il 30 marzo 1953 e residente a Roma, via Pietro Marchisio n. 171, impiegata, codice fiscale: MRG NNA 53C70 H501C.

I componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano di essere cittadini italiani e a mezzo del presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Tra i signori PATRIZI Giovanni, ARRIGO Giovanni, VERDE Luigi, FALASCA Giampiero e MARGINI Anna viene costituita un'Associazione denominata: "E.I.D.O.S. - Istituto Europeo di Documentazione e Studi Sociali".

ARTICOLO 2 - La sede dell'associazione è fissata in Roma, Via Tirso n. 90. L'assemblea dei soci potrà deliberare l'istituzione di sedi regionali.

ARTICOLO 3 - L'associazione si propone di:

a) promuovere, coordinare ed attuare ricerche e studi riguardanti i problemi dello Stato e delle sue articolazioni politiche, amministrative, di servizio, della loro evoluzione e delle ipotesi di trasformazione del loro rapporto con i gruppi sociali, nonché delle forme e dei modi di esercizio del pubblico potere;

b) promuovere ed attuare collaborazioni con enti pubblici e privati al fine di predisporre strumenti di analisi delle problematiche della società civile e del suo rapporto con le istituzioni;



c) promuovere ed organizzare su tali argomenti iniziative e dibattiti fra ricercatori ed esponenti dell'ambiente politico e sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali e confederali;

d) stabilire e mantenere contatti con centri e istituti di studio nazionali ed internazionali che svolgono attività nei settori di interesse dell'istituto;

e) curare la pubblicazione di studi inerenti alle proprie attività;

f) curare e promuovere l'attività di formazione, informazione, aggiornamento e documentazione degli operatori nelle aree di competenza;

g) curare ed organizzare convegni.

L'associazione potrà altresì partecipare ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad enti con scopi sociali e culturali.

L'associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purchè in via occasionale e non prevalente e purchè si tratti di operazioni ritenute necessarie, opportune o comunque utili per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo.

Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano

l'esercizio.

In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi dell'art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'articolo 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Per l'attività commerciale l'associazione, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata.

ARTICOLO 4 - I componenti convengono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da cinque membri e procedono, quindi, alla nomina dello stesso nelle persone dei signori:

PATRIZI Giovanni	Presidente
ARRIGO Giovanni	Direttore
VERDE Luigi	Consigliere
FALASCA Giampiero	Consigliere
MARGINI Anna	Consigliere

ALLEGATO "A" AL N. 1.771 di RACCOLTA

STATUTO

della "E.I.D.O.S. - Istituto Europeo di Documentazione e Studi Sociali"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata "E.I.D.O.S. - Istituto Europeo di Documentazioni e Studi Sociali".

Articolo 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Roma, Via Tirso n. 90. L'assemblea dei soci potrà deliberare l'istituzione di sedi regionali.

Articolo 3 - DURATA

L'associazione ha durata indeterminata.

Articolo 4 - SCOPI

L'associazione si propone di:

- a) promuovere, coordinare ed attuare ricerche e studi riguardanti i problemi dello Stato e delle sue articolazioni politiche, amministrative, di servizio, della loro evoluzione e delle ipotesi di trasformazione del loro rapporto con i gruppi sociali, nonché delle forme e dei modi di esercizio del pubblico potere;
- b) promuovere ed attuare collaborazioni con enti pubblici e privati al fine di predisporre strumenti di analisi delle problematiche della società civile e del suo rapporto con le istituzioni;

c) promuovere ed organizzare su tali argomenti iniziative e dibattiti fra ricercatori ed esponenti dell'ambiente politico e sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali e confederali;

d) stabilire e mantenere contatti con centri e istituti di studio nazionali ed internazionali che svolgono attività nei settori di interesse dell'istituto;

e) curare la pubblicazione di studi inerenti alle proprie attività;

f) curare e promuovere l'attività di formazione, informazione, aggiornamento e documentazione degli operatori nelle aree di competenza;

g) curare ed organizzare convegni.

L'associazione potrà altresì partecipare ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad enti con scopi sociali e culturali.

L'associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purchè in via occasionale e non prevalente e purchè si tratti di operazioni ritenute necessarie, opportune o comunque utili per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo.

Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano

l'esercizio.

In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi dell'art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'articolo 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Per l'attività commerciale l'associazione, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Articolo 5 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie dell'associazione derivano da:

- quota di iscrizione;
- quota associativa annua;
- quota associativa annua straordinaria;
- eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati o da persone fisiche, in relazione ad attività e prestazioni compatibili con i fini istituzionali.

Il patrimonio è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Articolo 6 - ASSOCIATI

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche, associazioni private collettive e persone giuridiche, pubbliche e private, che siano state ammesse a farne parte secondo le norme del presente statuto e regolamento sociale.

I soci si distinguono in:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari;

c) soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che, avendone fatto domanda, vengono ammessi, con decisione inappellabile, dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve essere presentata al consiglio direttivo, il quale potrà respingerla oppure sottoporla all'approvazione alla prima riunione dell'assemblea dei soci, e successivamente dovrà comunicare al richiedente senza indugio, con raccomandata con avviso di ricevimento, la

decisione propria o dell'assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo e l'assemblea valuteranno, ai fini dell'ammissione, i requisiti relativi alla qualifica acquisita dalle persone fisiche e dagli enti in seguito all'attività svolta sia nel campo degli studi e della ricerca scientifica sia in quello dell'attività pratica sempre con riferimento alle finalità dell'associazione.

L'associazione non sarà tenuta a rendere noti i motivi dell'eventuale rigetto della domanda.

Il socio, nel caso di accoglimento della domanda, dovrà versare la quota di iscrizione ed associativa, annualmente stabilita dall'assemblea, al momento dell'ammissione.

L'assemblea, su parere del Consiglio Direttivo, può conferire, altresì, la qualifica di socio onorario a quelle persone fisiche ed enti che, a suo insindacabile giudizio, abbiano acquisito particolari meriti nel campo degli studi.

L'appartenenza all'associazione comporta per i soci fondatori e ordinari l'impegno ad attenersi all'obbligo del versamento delle quote associative annuali decise dall'assemblea e di fornire l'apporto di idee, energie e competenze, indispensabili alla vita dell'associazione.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del consiglio direttivo.

La qualità di associato si perde a causa di:

- decesso;

- dimissioni;

- esclusione.

Le dimissioni dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo con raccomandata con avviso di ricevimento ed avranno effetto dal momento della ricezione della comunicazione stessa.

Potrà essere escluso il socio che:

- non abbia adempiuto, o abbia adempiuto con negligenza, agli obblighi imposti dal presente Statuto o dal regolamento;

- non abbia pagato la quota di iscrizione ed i contributi associativi nei termini fissati dall'assemblea dei soci;

- mantenga una condotta contraria alle leggi od all'ordine pubblico;

- eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti dell'associazione.

La delibera di esclusione dev'essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

La quota non è trasmissibile, nè rivalutabile.

E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

Articolo 7 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Consiglio dei Revisori.

Articolo 8 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione che riunisce tutti i poteri in merito all'esistenza ed all'attività dell'associazione ed alla normativa che regola la vita sociale.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo:

- almeno una volta l'anno;
 - quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli associati;
 - su convocazione motivata dal consiglio direttivo stesso;
- a mezzo di raccomandata da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello dell'adunanza o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza all'indirizzo di ciascun associato.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. L'assemblea può essere convocata ovunque, purché nel territorio dell'Unione Europea.

All'assemblea compete:

- la definizione della politica generale dell'associazione;

- l'approvazione del programma di attività;

- l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;

- l'approvazione di modifiche di norme statutarie;

- la nomina del consiglio direttivo e la delimitazione dei relativi poteri;

- la nomina del collegio dei revisori, ove ne ravvisi l'opportunità;

- ogni decisione relativa all'ammissione e alla revoca del rapporto associativo, come meglio esposto al precedente art.

6;

- la determinazione delle quote associative stabilendone sia l'entità sia le modalità di versamento;

- l'accettazione di somme erogate da terzi a qualsiasi titolo;

- l'istituzione di sezioni all'interno dell'associazione;

- la facoltà di conferire altri incarichi di rappresentanza o coordinamento non previsti dallo statuto;

- la delibera sulle modifiche dello statuto e sull'approvazione e sulle modifiche dell'eventuale regolamento interno;

- tutto quant'altro ad essa è demandato per legge o Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota annua di associazione, nonchè i soci onorari.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Ciascun socio fondatore e ciascun socio ordinario ha diritto a un solo voto, se maggiorenni; il diritto di voto spetta anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, esclusi dal computo i soci onorari, e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione; in caso di sua assenza il presidente sarà nominato dall'assemblea. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. I verbali dovranno rimanere depositati presso la sede sociale. La votazione sarà segreta ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei

relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione.

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto le modifiche dello statuto, per le quali sarà

necessaria l'assemblea, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

A tal fine il Consiglio direttivo può inviare ai soci una proposta di deliberazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal libro degli associati.

La proposta deve contenere in maniera dettagliata l'esatto testo della decisione da adottare, le ragioni e quanto necessario ad assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare. I soci, entro il termine indicato nel testo della decisione, devono comunicare la propria volontà al Consiglio direttivo dell'associazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La risposta del socio deve essere scritta e contenere un'approvazione, diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Anche in assenza di una formale richiesta, i soci possono inviare all'associazione mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento il proprio consenso espresso per iscritto.

Spetta al Consiglio Direttivo raccogliere le consultazioni e comunicarne i risultati a tutti i soci, evidenziando i nominativi dei soci favorevoli, contrari ed astenuti.

Le decisioni devono essere adottate con il voto favorevole della stessa maggioranza prevista per le assemblee.

Articolo 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione che assicura la continuità decisionale, operativa e di rappresentanza dell'associazione, nell'ambito dei poteri statutari e di quelli ad esso conferiti dall'assemblea.

Il consiglio direttivo è composto di un numero di membri variabile da tre a cinque eletti dall'assemblea dei soci.


Esso dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere rieletti. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente.

Il consiglio direttivo deve, altresì, nominare il direttore dell'associazione stabilendone i relativi compiti e poteri.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.



Il consiglio è presieduto dal presidente o in sua assenza dal direttore; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Esso compila il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il consiglio direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri o al direttore determinando i relativi poteri e può nominare commissioni di studi per singoli settori di attività.

Il consiglio direttivo:

- attua le direttive dell'assemblea;
- studia modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi sociali e sottopone all'assemblea i programmi di attività e di spesa;
- convoca l'assemblea e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
- esamina nel merito le domande di ammissione riferendone, ove del caso, all'assemblea ed esprimendo in proposito le

proprie raccomandazioni oppure rigettando le domande stesse;

- provvede nei modi appropriati all'attuazione dei programmi approvati e prende ogni altra iniziativa per il raggiungimento dei fini sociali;

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo;

- nomina commissioni di studi per singoli settori di attività.

I rendiconti preventivi e consuntivi saranno esposti presso la sede sociale dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

I medesimi dovranno rimanere depositati presso la sede sociale anche dopo la loro approvazione.

Articolo 10 - IL PRESIDENTE

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio.

Esso dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il presidente promuove e coordina l'attività di studio.


Articolo 11 - IL DIRETTORE

Il direttore istruisce i programmi di lavoro da sottoporre al consiglio e ne assicura l'effettuazione.

Il direttore, scelto fra i soci, partecipa ai lavori dell'assemblea ed a quelli del consiglio direttivo.

Articolo 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori può essere nominato dall'assemblea e



dura in carica tre anni. Il suo mandato può essere rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento.

Il collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. L'incarico può essere affidato a persone fisiche non socie di provata competenza.

Il collegio dei revisori ha accesso e potere di controllo su tutta la documentazione contabile e deve presentare all'assemblea una propria relazione sui bilanci consuntivi.

Articolo 13 - DURATA DELL'ESERCIZIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio direttivo il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 14 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità,

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - RINVIO

Per tutto quanto non è stabilito dal presente statuto saranno applicate le norme di legge in materia di associazioni e in subordine quelle in materia di società di persone.


Articolo 16 - DISPOSIZIONI FINALI

L'associazione è tenuta ad osservare i seguenti obblighi, previsti nei precedenti articoli del presente statuto:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) conservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il



diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;


d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni
prevista dal presente statuto;


e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del
codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non
rivalutabilità della stessa.

In Originale Firmato:Giovanni Patrizi - Luigi Verde -
Giovanni Arrigo - - Giampiero Falasca - Anna Margini -
Mercurio Paolo Dragonetti notaio







i quali presenti dichiarano di accettare la carica
rispettivamente conferita.

I membri del Consiglio Direttivo resteranno in carica per
tre esercizi sociali e comunque fino all'assemblea che
approverà il bilancio del terzo esercizio.

ARTICOLO 5 - L'associazione è retta dallo Statuto, composto
di n. 16 (sedici) articoli che, previa lettura da me Notaio
datane ai comparenti, viene sottoscritto ed allegato al
presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte
integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6 - Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre
2005.

Le quote associative vengono determinate per il primo
esercizio in euro 100 (cento).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto
ai comparenti i quali, da me interpellati, lo approvano e con
me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a
mano da me Notaio occupa di due fogli cinque pagine intere.

In Originale Firmato: Giovanni Patrizi - Giovanni Arrigo -
Luigi Verde - Giampiero Falasca - Anna Margini - Mercurio
Paolo Dragonetti notaio

=====

Io sottoscritto dott. Mercurio Paolo Dragonetti, Notaio in
Roma (RM), iscritto nel Collegio Notarile di Roma, Velletri e

Civitavecchia, attesto che la presente copia, che consta di dodici mezzi fogli è conforme al suo originale.

Si rilascia per uso *Fiscale*

Roma, 05 MAG 2005

Nicola Di Giuseppe



